



COMUNE DI REGGELLO
(Città Metropolitana di Firenze)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/02/2025

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Attività sportive – Principi generali

Art. 4 – Competenze

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 – Norme Generali d'uso degli impianti sportivi

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

Art. 7 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

Art. 8 – Concessione ai sensi del Codice dei contratti pubblici

Art. 9 – Utilizzo degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 10 – Norme generali sulla vigilanza

Art. 11 – Utilizzo temporaneo a uso gratuito

Art. 12 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature, sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa.
3. Ai sensi dall'art. 6 del D.lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
4. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti, sulla base di atti che ne stabiliscano i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, a seguito di procedura ad evidenza pubblica. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente al primo capoverso di questo comma, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

1. per impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto. Gli impianti sportivi possono essere costituiti dalle seguenti parti funzionali:
 - a) spazi per l'attività sportiva, comprendenti: campi, piste, vasche e le relative fasce di rispetto;
 - b) spazi per i servizi di supporto, comprendenti:
 - spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, primo soccorso, locali antidoping, locali di controllo, ecc.;
 - deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici;
 - uffici amministrativi, atri e disimpegni;
 - c) impianti tecnici: idrico, sanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio, ecc.;

d) spazi per il pubblico: posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici, posto di primo soccorso, aree a servizio dell'impianto, parcheggi, percorsi, ecc.;

e) spazi aggiuntivi per:

- l'organizzazione sportiva, o per la formazione atletica, o per attività sociali, quali ad esempio: sedi di società o Federazioni, aule didattiche, laboratori, locali per la consultazione medica, sale di riunione, foresterie, uffici vari, ecc.;
- attività commerciali e varie, non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo, quali ad esempio locali per ristoro, attività ricreative o commerciali con relativi annessi, ecc.;

f) aree sussidiarie: parcheggi per utenti e addetti, spazi verdi e di arredo, ecc.

2. impianti sportivi a rilevanza economica: quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione;
3. impianti sportivi privi di rilevanza economica: quelli non in grado di produrre utili o quelli i cui utili eventualmente prodotti debbano essere utilizzati a esclusivo beneficio dell'impianto, senza alcuna finalità di lucro e senza che il soggetto gestore possa essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta.
4. attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP.
5. attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui al comma 4, senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.
6. per forme di utilizzo e di gestione: le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
7. per concessione in uso: l'eventuale provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso.
8. per concessionario: l'aggiudicatario di una procedura di concessione, ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici;
9. per concessionario in uso: colui che in seguito d'istanza presentata per utilizzare o gestire un impianto sportivo, è stato individuato come concessionario in uso temporaneo, sulla base di una procedura a evidenza pubblica;
10. per affidatario prevalente: colui che utilizza un impianto sportivo in maniera prevalente rispetto ad altri utilizzatori;
11. per tariffe: le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;

Art. 3 – Attività sportive – Principi generali

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

Art. 4 – Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio comunale approva il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
 - b) la Giunta comunale:
 - individua entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli impianti sportivi comunali e classifica l'eventuale rilevanza economica degli stessi prendendo atto delle risultanze della relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico, al quale spetta l'accertamento della sussistenza o meno della rilevanza economica degli impianti, ove non previsto da atti fondamentali precedenti;
 - di concerto con il dirigente, individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, ivi compresa la durata dell'affidamento a terzi della gestione;
 - definisce, di concerto con i gestori, le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti, ove necessario;
 - formula eventuali indirizzi per l'assegnazione in uso degli spazi aggiuntivi in relazione alle peculiari caratteristiche degli impianti;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
 - l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
 - c) Il dirigente del Settore competente dell'Amministrazione comunale pianifica le attività con apposita determinazione:
 - individua i criteri specifici per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti nel rispetto della vigente normativa, tenendo conto dei criteri di priorità e degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta comunale, in relazione alle peculiari caratteristiche degli impianti stessi;
 - individua, di concerto con la Giunta Comunale, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione degli impianti non a rilevanza economica e la sua durata;
 - determina il tipo di affidamento per la gestione degli impianti a rilevanza economica;

- individua negli impianti sportivi, nell'ambito delle proprie competenze, i locali e le aree aggiuntive che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
- individua le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, le modalità di utilizzo da parte dell'Amministrazione per manifestazioni e attività da essa organizzate;

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 – Norme Generali d'uso degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi viene esercitata in forma diretta ovvero in forma indiretta, mediante affidamento a terzi.
2. In caso di gestione in forma indiretta l'affidamento degli impianti avviene tramite procedure di evidenza pubblica, in via preferenziale alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, nonché raggruppamenti temporanei tra i suddetti soggetti.
3. L'affidatario deve assicurare la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte dei terzi a cui si stata concesso l'utilizzo. Di norma, tranne casi nei quali per effetto di valutazioni di natura tecnico – operativa queste non restino a carico dell'Amministrazione Comunale, sono a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.
4. L'affidatario deve adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, prevista nell'eventuale atto di affidamento e derivante da provvedimenti del Comune.

All'Affidatario, fatta eccezione per l'affidatario non prevalente, spetta quanto segue:

- l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, realizzato nel rispetto della vigente normativa in materia, se ciò sia stato previsto nell'atto di affidamento;
- lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nell'atto di affidamento, nel rispetto della normativa vigente, previo pagamento degli eventuali importi dovuti per il canone di esposizione pubblicitaria;
- l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal settore comunale competente;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alla propria pratica sportiva con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di affidamento;

- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di affidamento;

L'affidatario inoltre:

- può, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento, a carattere occasionale, di attività di carattere ludico-ricreativo purché compatibili con l'attività principale;
- è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e la documentazione prevista dalla vigente normativa regionale;
- è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione da presentare al Comune unitamente alla documentazione richiesta, secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di affidamento.

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 – Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica, a titolo oneroso o gratuito, avviene nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti norme in materia, mediante procedura di evidenza pubblica, con avviso di manifestazione di interesse, e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.
2. L'Avviso, da pubblicarsi sul sito dell'Ente, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - Oggetto dell'affidamento (gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale);
 - Durata del rapporto di gestione;
 - Requisiti di idoneità per gestirlo (ad esempio, eventuale iscrizione a federazioni sportive, oggetto sociale/statutario compatibile con le attività da svolgere);
 - Eventuali requisiti di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
 - Eventuali ulteriori criteri di scelta per l'affidamento, nel rispetto a quelli stabiliti dalla vigente normativa regionale;
3. L'avviso di manifestazione di interesse può contenere, oltre alle voci di cui sopra, quelle relative alle regole di scelta del soggetto cui affidare la gestione, a seguito di valutazione comparativa di proposte progettuali e del relativo piano economico finanziario per la gestione dell'impianto.
4. Laddove l'impianto sia qualificabile come impianto non a rilevanza economica l'Ente è comunque tenuto ad applicare le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n. 36/2023) se elargisce somme di denaro che non siano strettamente funzionali e documentate per la copertura delle spese di manutenzione

dell'impianto: in tal caso l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi configura un contratto di appalto di servizi, avente ad oggetto un servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo.

Art. 7 – Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti aventi rilevanza economica, con gestione a titolo oneroso, con trasferimento in capo all'affidatario del rischio operativo legato alla gestione del servizio, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n. 36/2023).

Art. 8 – Concessione ai sensi del Codice dei contratti pubblici

1. Il contratto relativo alle concessioni di servizi dovrà prevedere:
 - l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di terzi e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario (se trattasi di concessione);
 - il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi (se trattasi di concessione) tranne casi nei quali per effetto di valutazioni di natura tecnico – operativa queste non restino a carico dell'Amministrazione Comunale.
2. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.

ART. 9 – Utilizzo degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici

1. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono utilizzabili dalle suddette società o da privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo, e comunque in rispetto del principio della massima disponibilità. A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo.
2. L'utilizzo dell'impianto dà diritto ad esercitare le attività sportive o ludico motorie indicate nel disciplinare, negli spazi idonei.
3. Gli interessati che intendono usufruire periodicamente degli impianti sono tenuti a presentare apposita domanda secondo le modalità e i tempi previsti dal disciplinare pubblicato sul sito del Comune.
4. In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, il Dirigente del settore competente può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport, previa determinazione di criteri di natura generale. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione periodica di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 10 – Norme generali sulla vigilanza

1. L'utilizzatore degli impianti sportivi è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il gestore dell'impianto, ovvero il competente settore comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi, anche per le ipotesi di utilizzo dell'impianto da parte di terzi soggetti.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli utilizzatori e sul gestore dell'impianto.

Art. 11 – Utilizzo temporaneo a titolo gratuito

1. Gli impianti possono essere concessi in uso gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per lo svolgimento delle loro attività sportive didattiche ed extra didattiche ed ai soggetti espressamente autorizzati dall'Ente Comune, per lo svolgimento di attività di particolare interesse per la collettività.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo esclusivo degli impianti per manifestazioni di interesse comunale, organizzate o patrocinate dall'Ente, anche in collaborazione con associazioni, per le giornate necessarie allo svolgimento delle stesse manifestazioni e secondo le modalità che verranno di volta in volta definite.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio dell'Ente, successivamente all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.